

## Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 23 giugno 2010, C(2010) 4185 def., relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (caso COMP/39.092), nella parte in cui vengono ritenute responsabili della partecipazione ad un accordo continuato o ad una pratica concordata nel settore degli arredi sanitari in Germania, Austria, Italia, Francia, Belgio e Paesi Bassi.

Le ricorrenti deducono sette motivi a sostegno del loro ricorso.

In primo luogo, esse affermano che la Commissione non ha valutato o esaminato il contesto economico e non ha quindi sufficientemente dimostrato lo scopo anticoncorrenziale delle asserite infrazioni. Le ricorrenti sostengono che la Commissione non era legittimata a presumere (o parimenti a considerare) che le discussioni (i) tra non concorrenti e (ii) a proposito di un prezzo non economico, che nessun operatore del mercato paga, perseguissero un obiettivo anticoncorrenziale.

In secondo luogo, esse deducono che la Commissione ha erroneamente imputato alle ricorrenti un'infrazione nel settore della rubinetteria tenuto conto del primo motivo e del fatto che le ricorrenti non producono rubinetti.

In terzo luogo, le ricorrenti affermano che la Commissione non ha adeguatamente dimostrato la sussistenza dell'asserita infrazione, segnatamente a causa del suo erroneo esame delle prove in Francia, in Italia e, in ordine alla Keramag Keramische Werke Aktiengesellschaft, in Germania.

In quarto luogo, esse sostengono che la Commissione non ha dimostrato un interesse ad accertare un'infrazione nei Paesi Bassi che era caduta in prescrizione.

In quinto luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione non ha

- i) esposto adeguatamente i fatti nella comunicazione degli addebiti e
- ii) preso in considerazione e divulgato prove pertinenti e potenzialmente discoloranti.

Secondo le ricorrenti, siffatte omissioni procedurali hanno leso i loro diritti della difesa.

In sesto luogo, le ricorrenti sostengono che nel procedimento, di cui trattasi, l'indagine era per sua natura selettiva ed arbitraria tenuto conto che numerose imprese, di cui si asserisce che abbiano partecipato alle riunioni o discussioni asseritamente illegali, non sono mai state chiamate in causa.

Infine, esse deducono che l'importo dell'ammenda era ingiustificabilmente e sproporzionatamente elevato, in particolare per la mancata attuazione o per la mancanza di effetti sul mercato. Le ricorrenti invitano pertanto il Tribunale ad esercitare la sua competenza di merito, ai sensi dell'art. 261 TFUE, per ridurre l'ammenda.

## Ricorso proposto l'8 settembre 2010 — Sanitec Europe/Commissione

(Causa T-381/10)

(2010/C 301/67)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

*Ricorrente:* Sanitec Europe Oy (Helsinki, Finlandia) (rappresentanti: J. Killick, Barrister, I. Reynolds, Solicitor, P. Lindfelt e K. Struckmann, lawyers)

*Convenuta:* Commissione europea

### Conclusioni della ricorrente

- Annullare, in tutto o in parte, la decisione della Commissione 23 giugno 2010, C(2010) 4185 def., caso COMP/39092 — Arredi sanitari per bagni;
- dichiarare che la ricorrente non si è affatto resa responsabile di un'attività anticoncorrenziale nel settore della rubinetteria e, ove necessario, annullare la decisione nella parte in cui la ricorrente (o le sue filiali) viene considerata responsabile;
- inoltre, o in subordine, ridurre l'importo dell'ammenda;
- condannare la Commissione alle spese;
- ordinare qualsiasi misura che risulterà opportuna nel presente caso di specie.

### Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 263 TFUE, l'annullamento della decisione della Commissione 23 giugno 2010, C(2010) 4185 def., caso COMP/39092 — Arredi sanitari per bagni — relativa ad un accordo tra imprese riguardante i mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese ed austriaco nel settore degli arredi sanitari per bagni e vertente sui prezzi di vendita e sullo scambio di informazioni commerciali sensibili, nonché in subordine, la riduzione dell'importo dell'ammenda inflittale.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi:

In primo luogo, la Commissione non avrebbe valutato o esaminato il contesto economico e, pertanto, non avrebbe dimostrato adeguatamente lo scopo anticoncorrenziale delle asserite infrazioni. Essa non sarebbe stata legittimata a presumere (o parimenti a considerare) che le discussioni (i) tra non concorrenti e (ii) a proposito di un prezzo non economico, che nessun operatore del mercato paga, perseguissero un obiettivo anticoncorrenziale.

In secondo luogo, la Commissione avrebbe a torto imputato alla ricorrente un'infrazione nel settore della rubinetteria, tenuto conto del primo motivo e del fatto che né la ricorrente né le sue filiali producono rubinetti.

In aggiunta, la Commissione non avrebbe dimostrato adeguatamente la sussistenza dell'asserita infrazione, segnatamente a causa del suo erroneo esame delle prove in Francia, in Italia e, con riguardo alla Keramag Keramische Werke AG, in Germania, per la quale essa è stata ritenuta responsabile.

In quarto luogo, la Commissione non avrebbe dimostrato un interesse ad accertare un'infrazione nei Paesi Bassi, la quale era caduta in prescrizione.

Peraltro, la Commissione non ha (i) adeguatamente esposto i fatti nella comunicazione degli addebiti e (ii) preso in considerazione e divulgato prove rilevanti e potenzialmente disculpanti. Queste omissioni procedurali avrebbero leso i diritti della difesa della ricorrente.

Come ulteriore motivo di ricorso, la ricorrente non dovrebbe essere ritenuta direttamente e individualmente responsabile per un'ammenda di EUR 9 873,060. La responsabilità della ricorrente stessa non è stata accertata per nessuna condotta illegale. Essa è stata ritenuta responsabile unicamente in quanto società madre e, pertanto, non può essere direttamente e individualmente responsabile per un'ammenda. Inoltre, la possibilità di una responsabilità diretta ed individuale non è stata contemplata nella comunicazione degli addebiti, il che integra un'irregolarità procedurale che giustifica l'annullamento.

La ricorrente è stata poi erroneamente ritenuta responsabile in solido per le azioni della sua filiale Keramag Keramische Werke Ag. La ricorrente non deteneva tutte le quote della Kermag Keramische Werke AG nel periodo rilevante e non era in condizione di esercitare, e non ha esercitato, un'influenza decisiva su quest'ultima.

Al contempo, l'indagine condotta nel presente procedimento risulta per sua natura selettiva ed arbitraria, tenuto conto che numerose imprese, di cui si asserisce che abbiano partecipato alle riunioni o discussioni asseritamente illegali, non sono mai state chiamate in causa.

Infine, l'importo dell'ammenda era ingiustificabilmente e sproporzionatamente elevato, in particolare per la mancata attuazione o per la mancanza di effetti sul mercato. La ricorrente invita, pertanto, il Tribunale ad esercitare la sua competenza di merito, ai sensi dell'art. 261 TFUE, per ridurre l'ammenda.

**Ricorso proposto il 9 settembre 2010 — Villeroy e Boch/Commissione**

(Causa T-382/10)

(2010/C 301/68)

Lingua processuale: il francese

#### Parti

Ricorrente: Villeroy e Boch (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti J. Philippe e K. Blau-Hansen, e A. Villette, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

#### Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione impugnata nella parte riguardante la ricorrente;
- in subordine, ridurre di conseguenza l'ammenda imposta alla ricorrente nella decisione impugnata;
- condannare la convenuta alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede, in via principale, il parziale annullamento della decisione della Commissione 23 giugno 2010, C(2010) 4185 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 101 del TFUE e dell'art. 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: il «SEE») (caso COMP/39092 — Impianti sanitari), riguardante un'intesa sui mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco degli impianti sanitari per bagno, vertente sulla coordinazione dei prezzi di vendita e sullo scambio di importanti informazioni commerciali.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sette motivi relativi:

- alla violazione dell'art. 101 del TFUE e dell'art. 53 del SEE a seguito della qualifica dell'infrazione come infrazione unica, complessa e continuata, poiché la convenuta ha violato il proprio obbligo di valutare giuridicamente le condotte individuali dei destinatari della decisione impugnata;
- alla violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 296, secondo comma, del TFUE, dato che la convenuta non ha fornito nella decisione impugnata una definizione sufficientemente precisa dei mercati pertinenti;
- all'assenza di una prova adeguata della partecipazione della ricorrente alle infrazioni in Francia;
- alla violazione del principio *nulla poena sine lege* di cui all'art. 49, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: «la Carta»), nonché del principio di proporzionalità della sanzione al reato, sancito all'art. 49, terzo comma, della Carta, letto in combinato disposto con l'art. 48, primo comma, della Carta e con l'art. 23 del regolamento n. 1/2003 <sup>(1)</sup>, in quanto la convenuta ha imposto un'ammenda alla ricorrente in solido con la sua società madre;
- al calcolo erroneo dell'ammenda, dato che la convenuta ha incluso il fatturato della ricorrente, che non ha alcun rapporto con gli addebiti formulati in sede di calcolo dell'ammenda;